

NORME DI ATTUAZIONE.	2
Premessa	2
Art.1 Edifici oggetto di normativa	2
Art.2 Contenuti e scopi della normativa	3
Art.3 Interventi oggetto di manutenzione straordinaria 1 (di tinteggiatura)	3
Art.4 Interventi oggetto di manutenzione straordinaria 2 (rifacimento di intonaci, di elementi architettonici e decorativi, di sistemi di tinteggiatura)	3
Art.5 Procedure	4
Art.6 Regole di tinteggio	4
Art.7 Tecniche pittoriche	6
Art.8 Ditte esecutrici	6
Art.9 Intonaci	6
Art.10 Elementi di finitura	7
Art.11 Elementi metallici	7
Art.12 Zoccolo dell'edificio	7
Art.13 Sistemi oscuranti e serramenti	8
Art.14 Impianti tecnologici	8
Art.15 Pavimentazioni	9
Art.16 Vetrine, insegne, targhe e numeri civici	10
Art.17 Pensiline, tende parasole ed ombrelloni	13
Art.18 Dehors e chioschi per la vendita di merci, arredi mobili per l'esposizione di merci e bacheche	14
Art.19 Fioriere dissuasori ed elementi di arredo urbano	23
Art.20 Sanzioni	24

NORME DI ATTUAZIONE.

Premessa

Il Regolamento d'Attuazione e le Norme Guida, contenute nel Piano del colore del centro storico si pongono come indicazioni valide in materia di decoro pubblico. In particolare, per quanto attiene la tinteggiatura esteriore delle facciate, segnatamente riferibile ai fronti esterni e piani verticali fruibili dal suolo pubblico.

Le norme suddette delineano i criteri operativi e le prescrizioni da osservare per quanto concerne intonaci, elementi architettonici e decorativi di facciata, coloriture, tinteggiature e per quanto riguarda gli elementi dell'arredo urbano commerciali e residenziali.

Le norme sono completate dalle schede realizzate per ogni edificio. In particolare sono da ritenersi parte integrante delle norme tutte le indicazioni in queste contenute, ivi comprese quelle presenti nelle note al fine di riqualificare integralmente l'edificio oggetto d'intervento.

Art.1 Edifici oggetto di normativa

Definizione degli edifici soggetti come catalogati da P.R.G.C.:

Edifici dell'Integrità Storica:

- Edifici, manufatti e paramenti medievali (colore rosso tavola P.R.G.C. C.3)
- Edifici Monumentali e signorili di età Rinascimentale e Barocca, cortili e Giardini Storici (colore verde tavola P.R.G.C. C.3)
- Emergenze architettoniche '800 e primo '900 (colore rosa tavola P.R.G.C. C.3)
- Complessi di valore Storico Documentario, cortili e Giardini di pertinenza (colore giallo tavola P.R.G.C. C.3)
- Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario.

Edifici di linguaggio architettonico contemporaneo

- Edifici recenti (post 1950) (colore blu tavola P.R.G.C. C.3)

Sono esclusi dalla suddetta normativa gli edifici e le aree vincolate dal *Dlgs del 22-01-2004 n. 42 e dalla Legge 1497/39*, per i quali gli interventi saranno soggetti al parere della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali ed in base art.24 della L. n° 56/77 al parere della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali.

Le presenti norme interessano gli edifici interni al centro storico, come individuato nella tavola B.3.2 inserimento centrale storico; sono esclusi dagli articoli successivi gli edifici con linguaggio architettonico contemporaneo, identificati dal P.R.G.C. come "Edifici recenti" (post 1950). Per questi ultimi si rimanda alle tabelle in calce facenti parte integrante della normativa stessa.

Art.2 Contenuti e scopi della normativa

Le operazioni inerenti la tinteggiatura dei fronti degli edifici, sia verso via che interni ai cortili, di androni, scale, recinzioni, la sostituzione e/o la reintegrazione di elementi architettonici ricadenti nella casistica degli interventi definiti dalle Norme del P.R.G.C.: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sono inoltre normate tutte le attività di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale ed in particolare quell'insieme di procedure e di attività svolte dall'ufficio tecnico volte ad assicurare la continuità, la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del Piano del Colore e dell'Arredo urbano.

Art.3 Interventi oggetto di manutenzione straordinaria 1 (di tinteggiatura)

La comunicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere presentata agli Uffici comunali competenti almeno 30 giorni di anticipo rispetto al previsto inizio dei lavori, in ottemperanza delle disposizioni della Denuncia di Inizio Attività. In alternativa si può operare in regime di Attività edilizia Libera (art. 6 del DPR 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.) o in regime di SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Legge 122 del 30 luglio 2010) o con procedure equipollenti, senza attendere alcuna scadenza dei termini, purchè il progetto sia dettagliatamente esaustivo sulle scelte progettuali e sui colori.

Per gli interventi riguardanti esclusivamente il **progetto di tinteggiatura** degli edifici: la comunicazione dovrà, in particolare, contenere un'adeguata documentazione fotografica delle superfici di facciata interessate dagli interventi, relazione tecnico descrittiva, con indicazione dei materiali che si intendono impiegare e le coloriture in ottemperanza alla cartella colori del Piano del Colore; il rilievo e la restituzione grafica è obbligatoria esclusivamente per i seguenti edifici: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini storici (art.24 L. 56/77); Emergenze architettoniche ottocentesche e primi novecento, cortili e giardini di pertinenza (art.24 L. 56/77);

Per gli interventi riguardanti esclusivamente la coloritura delle facciate che non prevedano la ristrutturazione di parti dell'edificio o il rifacimento degli intonaci, è permesso il mantenimento degli elementi architettonici esistenti (quali serramenti, persiane e zoccolature), sempre che questi ultimi, non presentino un cattivo stato di conservazione che ne implichi la sostituzione.

Art.4 Interventi oggetto di manutenzione straordinaria 2 (rifacimento di intonaci, di elementi architettonici e decorativi, di sistemi di tinteggiatura)

La comunicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere presentata agli Uffici comunali competenti almeno 30 giorni di anticipo rispetto al previsto inizio dei lavori, in ottemperanza delle disposizioni della Denuncia di Inizio Attività. In alternativa si può operare in regime di Attività edilizia Libera

(art. 6 del DPR 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.) o in regime di SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Legge 122 del 30 luglio 2010) o con procedure equipollenti, senza attendere alcuna scadenza dei termini, purchè il progetto sia dettagliatamente esaustivo sulle scelte progettuali e sui colori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria (**rifacimento di intonaci, di elementi architettonici e decorativi, di sistemi di tinteggiatura**), di restauro e risanamento conservativo valgono le disposizioni generali.

Gli elaborati da produrre sono:

- Relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguirsi, comprendente adeguata documentazione fotografica, che illustri in maniera completa lo stato dell'immobile, sia di facciata sia degli elementi architettonici, decorativi, dell'ambiente urbano e dei luoghi, con rilievo esteso ai fronti edilizi limitrofi, prospicienti il sedime pubblico. La relazione deve illustrare le forme e le dimensioni degli interventi, i materiali e le tecnologie costruttive prospettate, i sistemi di tinteggiatura proposti, le soluzioni cromatiche adottate. Relazione integrativa nel caso di interventi di restauro e/o di messa in pristino di tecnologie decorative plastiche nel rifacimento di elementi architettonici di facciata. A supporto dell'istanza resta infatti da dimostrare o documentare analiticamente l'esistenza o preesistenza di tali elementi anche se in parte o in tutto scomparsi per avvenute trasformazioni e/o sostituzioni materiche.
- Eventuale, se richiesta, indagine chimico-fisica e stratigrafica degli intonaci.

Art.5 Procedure

In merito alla procedura definita all'art.2, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il tecnico designato dalla Amministrazione Comunale, effettuerà un sopralluogo e consegnerà ai proprietari copia del verbale redatto, sul quale verranno indicati i colori dei vari elementi architettonici secondo le indicazioni date dal progetto di ricostruzione cromatica.

Al verbale per il sopralluogo verranno allegati campioni dei colori estratti dalle mazzette del piano, depositate presso l'ufficio Tecnico Comunale.

Art.6 Regole di tinteggio

Gli interventi di ritinteggiatura dovranno avvenire rispettando scrupolosamente la policromia delle facciate in relazione agli elementi architettonici in rilievo (lesene, cornici, fasce marcapiano, anteridi, bugne, fondi e piani in risalto) secondo le indicazioni date dai progetti di ricostruzione cromatica del piano. Detti interventi dovranno essere eseguiti anche avendo cura di quegli elementi "accessori" segnalati dai progetti di ricostruzione cromatica: elementi architettonici dipinti a trompe-l'oeil, davanzali, copertine d'epoca in metallo, cornici in legno e stucco, tettucci metallici, apparecchiature per tende, targhe, iscrizioni, lapidi.

E' vietato procedere ad una ritinteggiatura parziale degli edifici, anche in caso di più proprietà. La coloritura dovrà essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo, rispettando di norma i confini tra le campiture cromatiche stabilite dai progetti di ricostruzione cromatica del Piano.

E' vietato tinteggiare solo il contorno dei fori vetrina.

E' possibile, solo per la zona di Via Ivrea con un intervento unitario, tinteggiare l'intradosso dei portici, il contorno dei fori vetrina, la pilastratura dei portici fino al filo di facciata, anche non contemporaneamente agli interventi sulle facciate.

Per gli edifici i cui fronti non sono prospicienti le vie principali oppure sono interni alle corti andranno applicati i criteri sotto elencati per la definizione dei cromatismi

- La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare l'unità formale e tipologica dell'edificio. Deve essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo, evitando tinteggiature parziali anche se queste corrispondono alle singole proprietà .
- I prospetti di edifici adiacenti devono avere colori diversificati in particolare quando questi presentano spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata.
- La colorazione policroma non deve pregiudicare l'unità formale e tipologica del prospetto.
- Le facciate prive di elementi architettonici devono generalmente prevedere una colorazione monocroma, ad esclusione dell'attacco a terra, delle cornici delle finestre, del cornicione.
- Gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo possono essere trattati con colorazioni policrome: in questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nel colore dall'intonaco.
- La tinteggiatura deve essere limitata alle superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre, non vanno tinteggiate.
- La scelta dei colori della tinteggiatura dell'intonaco va fatto all'interno del riquadro della cartella colore, tra le sequenze di colori espresse dal piano.
- Per i sistemi di chiusura di porte e finestre (scuri, tapparelle, basculanti ecc.) la scelta del colore della tinteggiatura va fatta all'interno della cartella, definita dai campioni-colore, preferibilmente entro la gradazione del verde.
- Si raccomanda di usare tonalità di grigio per i sistemi di chiusura di porte e finestre di quegli edifici che presentano soluzioni architettoniche in contrasto con il contesto edilizio storico nel quale sono inseriti, (Edifici Recenti – post 1950) salvo diversa soluzione concordata con la Pubblica Amministrazione
- Il mancato rispetto delle norme sopra elencate sarà sanzionato in base all'art.20.

Art.7 Tecniche pittoriche

Le coloriture delle facciate vanno eseguite con tecniche che riprendano la tradizionale caratteristica della semitrasparenza del colore. E' obbligatorio per questo, l'uso di pitture a base di calce o pitture ai silicati semicoprenti.

Le tecniche di coloriture a fresco, e intonaci colorati in pasta, possono essere impiegate nel tinteggio della facciate purché la resa sia consona alle tecniche tradizionali.

La tinteggiatura a base di prodotti sintetici è da impiegarsi esclusivamente sulle facciate di quegli edifici che per linguaggio architettonico o per ragioni storiche e compositive, presentano superfici cementizie non compatibili con la tecnica pittorica ai silicati. In questi casi si avrà comunque cura di cercare una resa pittorica compatibile con l'immagine tradizionale del Centro Storico.

Art.8 Ditte esecutrici

Le ditte esecutrici dei lavori dovranno dare garanzie sui materiali e le loro tecniche d'applicazione.

Se in corso d'opera o a fine lavori, verranno accertate difformità da quanto comunicato o autorizzato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per i lavori male eseguiti o eseguiti in difformità si dovrà procedere al rifacimento parziale o totale di questi; in caso di inadempienza perdurata, l'Amministrazione Comunale prenderà provvedimenti conseguenti alle disposizioni di Legge in materia di abusi edilizi, come da art.20.

Art.9 Intonaci

Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate è fatto obbligo l'impiego di malte di calce aerea più o meno spenta artificialmente o malte idrauliche con la possibilità di dosaggi di materiali sintetici, escludendo, i cementi e i materiali plastici, così da avvicinarsi il più possibile ad una resa paragonabile o compatibile con gli intonaci tradizionali.

Non è consentito ridurre a faccia a vista edifici tradizionalmente intonacati salvo il caso in cui questi presentino caratteri linguistici spiccatamente medioevali. In questo caso si può predisporre un trattamento della superfici muraria con mattoni a vista prevedendo una semplice scialbatura della facciata. In caso di deterioramento avanzato e di mancanza di continuità strutturale della muratura si interverrà con la tecnica del cuci-scuci.

E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno essere puliti, lasciati a vista e comunque ripristinati.

Andranno eliminati gli intonaci ed i materiali costituiti da intonaco plastico di tipo graffiato e granigliato.

Art.10 Elementi di finitura

Negli interventi manutentivi e di rinnovo della facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione e al mantenimento degli elementi decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili, anche se non più presenti ma deducibili da una chiara ed esaustiva documentazione iconografica.

Gli elementi decorativi devono rimanere emergenti rispetto il piano dell'intonaco.

Gli elementi, testimonianza di preesistenze architettoniche o di soluzioni strutturali, archi di scarico, architravi, portali, ecc., essendo parte integrante della muratura e non apparati decorativi, vanno tendenzialmente intonacati, salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore documentario e sia predisposto per questo, un progetto complessivo di riassetto della facciata nel quale valorizzare le testimonianze rinvenute.

Inoltre è fatto obbligo applicare o ripristinare al piano terreno l'intonaco a bugnato ove questo sia esistito originariamente.

Art.11 Elementi metallici

Il ripristino di parti di ringhiere metalliche dei balconi è possibile mediante analoghi elementi in acciaio dolce. E' vietato sostituire intere ringhiere se non in caso di provata pericolosità e solo con ringhiere disegnate a bacchette utilizzando quadrotti o tondi e piattine di raccordo in acciaio dolce, trattati superficialmente secondo le indicazioni dei progetti di ricostruzione cromatica del piano. Il trattamento superficiale di tutti gli elementi metallici in facciata è regolato dai suddetti progetti. E' possibile realizzare pensiline, al di sopra del foro porta (portoncino d'ingresso), con struttura in acciaio dolce e coperture in lastre di vetro o rame, di dimensioni contenute, con un massimo aggetto di cm 70.

Art.12 Zoccolo dell'edificio

La scelta del disegno e dei materiali che compongono l'attacco a terra deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell'edificio.

A seconda dell'importanza architettonica dell'edificio e dei suoi caratteri compositivi, (come specificato nelle schede) lo zoccolo in materiale lapideo è in progetto solo per quegli edifici di valore architettonico che necessitano di finiture pregiate; questo per non contraddire con materiali poco idonei il ruolo gerarchico e scenografico degli edifici che appartengono a tipologie edilizie minori.

Le zoccolature in intonaco andranno realizzate privilegiando gli intonaci a base di sabbia e calce, tirati a frattazzo e traspiranti. Sono da escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura.

Le zoccolature in pietra, andranno realizzate in diorite o luserna, di forma regolare e non lucidate. Nel dimensionare la zoccolatura si dovrà tenere presente il disegno della facciata, la partitura delle bucatore, il carattere dei prospetti

contigui, e comunque la zoccolatura non si estenderà oltre il limite inferiore delle finestre del piano terra e per un'altezza pari a massimo cm 90.

Art.13 Sistemi oscuranti e serramenti

Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare unitarietà della facciata, solo i portoni possono differenziarsi nel colore dalle finestre.

L'infisso deve essere preferibilmente in legno naturale per gli edifici dell'architettura tradizionale, o verniciato con tonalità di colore comprese nella cartella colore. E' vietato utilizzare profili di alluminio e plastica, comunque trattati per realizzare serramenti esterni di qualunque tipo. In caso di sostituzione di serramenti esterni attualmente realizzati in profili di alluminio o plastica si dovranno impiegare serramenti realizzati con profili in legno uniformandone il disegno a quello degli edifici vicini. E' fatto divieto l'uso di controfinestre, in alternativa è preferibile l'uso del vetrocamera che lascia inalterato l'aspetto del serramento. I sistemi oscuranti ad avvolgibile non possono essere utilizzati, è preferibile l'uso della persiana su cerniere direttamente collegate alla muratura, lo scuro a pannello pieno ad uno o due battenti andrà utilizzato solo negli edifici dell'architettura tradizionale.

La tecnica di oscuramento prescritta per le finestre consiste nel sistema tradizionale delle persiane. Si possono utilizzare per l'oscuramento delle finestre, in edifici di architettura tradizionale, il sistema degli scuri interni o esterni al sistema finestrato.

Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino l'unitarietà della facciata. Sono da preferirsi nel caso di frequenti aperture, chiusure a pannello di colore in analogia con il colore del "fondo" dell'edificio; nel caso di coloritura di serrande avvolgibili esistenti, il colore da applicare sarà in analogia al fondo, in deroga a quanto previsto nella scheda del singolo edificio. Nei fronti prospicienti gli edifici, all'interno dei cortili, ove sia possibile sono consigliate le chiusure a battente, anche in materiale ligneo, rispetto alle chiusure ad avvolgibile.

Si avrà particolare cura nel prevedere per le finestre serramenti a due ante con partizioni delle specchiatura, in particolare per le finestre di grande dimensione.

Non è consentito utilizzare negli infissi di porte e finestre vetri a specchio.

I portoni in acciaio dei cortili, le inferriate, i cancelli di ogni genere se in ferro, potranno essere sostituiti con analoghi realizzati con profili di acciaio dolce.

Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro.

Art.14 Impianti tecnologici

Nell'installazione di impianti tecnologici si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare, con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all'edificio, l'equilibrio formale della facciata. Per questo si avrà

cura di unificare i tracciati delle reti tecnologiche (luce acqua gas) quando non è possibile interrarli.

Le centraline dei vari servizi (luce, acqua, gas) devono essere collocate all'interno del profilo della facciata senza sporgere da essa, e devono essere composte da materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto.

Il posizionamento dei pluviali deve essere fatta nel rispetto del disegno del prospetto, seguendo il criterio di collocarli agli estremi della facciata in modo da delimitare l'unità formale e tipologica dell'edificio.

Grondaie e pluviali devono essere in materiali che armonizzino con l'aspetto tradizionale degli elementi che compongono la facciata dell'edificio: preferibilmente rame o lamiera zincata, è vietato l'uso di plastica e acciaio.

Le prese d'aria di impianti fissi di condizionamento, devono trovare una precisa collocazione sui prospetti dell'edificio, all'interno di finestre o balconi, comunque in luoghi opportunamente predisposti e non visibili dalla spazio pubblico.

Campanelli e citofoni, devono essere ordinati ed accorpati quanto più possibile nel rispetto del disegno della facciata, evitando apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali non consoni all'immagine dell'edificio.

Antenne: per esigenze di arredo urbano, negli edifici oggetto di ristrutturazione o recupero, con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna è obbligatorio l'uso di antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare. Le antenne paraboliche devono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente dove sono installate; esse devono essere posizionate sui fronti prospicienti i cortili e non sulla pubblica via. Sono vietati i collegamenti tra le antenne e gli apparecchi riceventi mediante cavi volanti.

L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento per motivi di sicurezza pubblica e/o tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti di ricezione centralizzati e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art.15 Pavimentazioni

Le pavimentazioni in elementi lapidei devono essere conservate mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiale e tecniche analoghe alle pavimentazioni conservate.

Nei casi in cui la pavimentazione sia frutto di un rifacimento recente, e si discosti per montaggio e materiale, l'intervento dovrà prevedere il ripristino della pavimentazione originale secondo la tecnica tradizionale.

I marciapiedi antistanti gli edifici andranno realizzati in lastre di pietra di luserna o diorite a disegno rettangolare posizionate ortogonalmente alla facciata dell'edificio. Il profilo del marciapiede andrà raccordato con quelli esistenti, senza

bruschi scalini, uniformando il più possibile la geometria di quelli esistenti a quello in progetto.

La pavimentazione dei portici in lastre di pietra dovrà essere mantenuta ed eventualmente riparata, evitando con cura o sostituzioni con materiali congrui.

Le pavimentazioni interne ai cortili andranno, se esistenti ed in materiali lapidei recuperate ed integrate con elementi di eguale fattura, se rifatte dovranno essere in ciottoli di pietra o cubetti di porfido con eventuali passatoie in lastre di luserna, diorite e pietre similari. E' preferibile la realizzazione delle pavimentazioni interne ai cortili con lo spandimento di ghiaia, è comunque concesso l'uso di marmette autobloccanti in cls purché burattate, di forma rettangolare e di colore tenue.

I cordoli e le eventuali finiture andranno in masselli di pietra di luserna diorite o pietre similari.

Vanno mantenuti e recuperati o riproposti simili agli originali i manufatti in materiale lapideo, quali caditoie, raccolte d'acqua, passatoie ecc.

Art.16 Vettrine, insegne, targhe e numeri civici

Sono da ritenersi soggette a vincolo le vetrine in Via Ivrea:

- Le vetrine del negozio sito al numero civico 5, con le relative iscrizioni "Farmacia Centrale", "Laboratorio Chimico" e la targa che le affianca.
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 10, con le relative iscrizioni "Macelleria carni fresche bovine".
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 14, con le relative iscrizioni, "Giornali e riviste" e "Giornali di moda"
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 16 con la relativa iscrizione "Salumeria gastronomia Vernetti Paolo".
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 24 .
- Le vetrine del negozio sito al n° 28 denominato "La Candida".
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 36 .
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 42 con le relative iscrizioni "F. Mattè Trucco", biancherie maglierie "e" "Mercerie e Novità".
- Le vetrine del negozio sito al numero civico 72 .

Dovranno essere mantenute inalterate nel loro aspetto esteriore, nella struttura, negli elementi accessori (iscrizioni, elementi di chiusura in ferro battuto). Potrà eventualmente essere sostituita la sola iscrizione dell'esercizio commerciale, apponendo una pannellatura soprastante l'iscrizione esistente, purché non venga modificata in alcun modo la struttura dell'insegna. L'eventuale restauro potrà avvenire previa domanda e relativo progetto dettagliato in scala 1:10 all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Il restauro potrà prevedere miglioramenti al comportamento termodinamico delle chiusure esterne

verticali ed alla sicurezza contro le infrazioni. Il ripristino o la sostituzione di tutte le altre vetrine presenti in "insediamento centrale storico" (tavola C.3 P.R.G.C.) non soggette a vincolo è possibile previa presentazione di domanda e relativo progetto dettagliato in scala 1:10 all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Potranno essere utilizzati esclusivamente profili in legno o acciaio dolce, lastre in pietra e marmo per eventuali basi e soglie. E' vietato l'utilizzo di profili o pannelli in alluminio, comunque trattato, plastica o altro. Le chiusure esterne delle vetrine potranno essere realizzate con serrande a maglia in legaccio di acciaio, con serrande a cancelli in acciaio, con scuri in legno e acciaio.

Il posizionamento di cartelli e mezzi pubblicitari è vietato su edifici e manufatti di interesse storico, artistico, culturale, simbolico e su tutti i manufatti vincolati, con la sola esclusione di eventuali targhe a completamento e descrizione del manufatto stesso, poste in aderenza ai fabbricati. In via eccezionale l' autorizzazione per l'ubicazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su tali edifici o manufatti potrà avvenire esclusivamente dopo il rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali.

Per gli esercizi commerciali posti in prossimità o prospicienti manufatti di interesse storico, artistico, culturale e simbolico, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato, l'apparato pubblicitario non dovrà in alcun modo arrecare disturbo alla visione del manufatto stesso o interferire con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo. Pertanto la tipologia ed il posizionamento dell'apparato pubblicitario dovrà essere valutato dall'ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio.

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici rilevanti (vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) è consentito collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari previa autorizzazione da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali.

Nei casi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti che prevedano locali per attività commerciali, direzionali o di pubblico interesse, dovranno essere individuati, già in sede di progettazione, appositi spazi per l'apparato pubblicitario.

Nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti con particolari caratteristiche di pregio formale ed architettonico o prospicienti vie di interesse storico, in cui si preveda la coesistenza di più esercizi commerciali, dovranno essere individuati criteri formali comuni per l'insieme dell'apparato pubblicitario. I criteri di scelta formale dovranno essere rapportati alle caratteristiche stilistiche dell'edificio.

L'organizzazione dell'apparato comunicativo deve essere correlato allo svolgimento dell'attività commerciale, e la sua organizzazione deve rientrare nel progetto del fronte edilizio prospettante la strada.

Le vetrine prive di interesse documentale o decorativo possono essere sostituite o rifatte.

E' fatto divieto di edificare vetrine, distributori di merce e teche espositive all'esterno del filo fabbricato, in particolare non possono essere edificate teche espositive a ridosso della pilastratura dei portici .

In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni.

I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto (il portico fa parte del prospetto). E' vietato l'allargamento dei fori vetrina non in analogia con i caratteri compositivi dell'edificio.

Le chiusure di protezione esterna dovranno essere preferibilmente a maglia. Sono vietate saracinesche metalliche a pannello pieno o microforato, collocate sia internamente che anteriormente al serramento-vetrina.

Vanno mantenute ove possibile le chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo. In caso di rifacimento del sistema di chiusura, in particolare modo per i sistemi di apertura a libro andranno sostituiti i pannelli in materiale lapideo, in alluminio anodizzato o in materiali non consoni, atti a nascondere il serramento raccolto con elementi in luserna, diorite o intonaco di dimensioni più contenute.

L'insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa.

Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, ecc.).

Le insegne luminose (a cassonetto) non sono consentite, ad esclusione della loro collocazione negli edifici identificati nelle tavole di P.R.G.C. come edifici post 1950 (edifici di colore blu); in questi è consigliabile l'uso di insegne a caratteri indipendenti.

Il messaggio pubblicitario all'interno del foro vetrina è libero da vincoli formali.

Le insegne poste al di fuori del foro vetrina potranno essere collocate immediatamente sopra al foro, avendo cura di inserirle tra le linee architettoniche dell'edificio senza interromperle.

E' possibile realizzare insegne a pannello e targhe di qualsiasi foggia (rettangolare ovale sagomata ecc..) di dimensioni massime pari a cm 130 x 110 purchè non occupanti l'intero maschio murario tra i fori vetrina.

È vietato realizzare insegne di qualunque tipo ai piani superiori degli edifici ad esclusione della loro collocazione negli edifici identificati nelle tavole di P.R.G.C. come edifici post 1950 (edifici di colore blu).

Le nuove insegne poste al di fuori del foro vetrina dovranno essere coerenti con il linguaggio architettonico della facciata.

Nessun tipo di insegna esterna può coprire più di un foro vetrina.

Qualora il foro vetrina sia ad arco, non è consentita l'applicazione dell'insegna a pannello esterno rettangolare.

Le insegne a pannello e le targhe possono essere illuminate da elementi esterni che generino luce indiretta o riflessa. Nelle insegne a pannello i materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, leghe metalliche naturali o verniciate, vetro o polycarbonato trasparente (il cui spessore deve essere adeguatamente dimensionato).

Le insegne a caratteri indipendenti sono le più adatte per le insegne in facciata, ed i materiali consentiti sono ottone, rame, e leghe metalliche naturali o verniciate.

Scritte su intonaco senza riquadro sono ammesse nella generalità dei casi, anche su fori vetrina ad arco.

Le targhe di uffici e studi e genericamente di associazioni e analoghi, andranno di forma rettangolare o di forma ovale e di dimensioni contenute, in materiali tradizionali quali ottone, rame e comunque compatibili con il linguaggio del centro storico.

Gli impianti pubblicitari dovranno comunque essere compatibili con il linguaggio architettonico dell'edificio cui appartengono.

L'installazione di impianti pubblicitari deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio, previa istanza redatta sulla base degli appositi modelli corredata da un elaborato progettuale. L'installazione di impianti pubblicitari che avviene prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

La modifica o lo spostamento di insegne già autorizzate in vigore del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano, nei soli casi in cui non comportino aumento della superficie o modifica alle sagome dei profili, è consentita, previa comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio. L'autorizzazione avviene con silenzio assenso decorsi 30 giorni dalla comunicazione, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, della compatibilità dei nuovi contenuti (colori, immagini, ecc.) con il linguaggio architettonico dell'edificio cui l'insegna appartiene.

Art.17 Pensiline, tende parasole ed ombrelloni

Le tende esterne sono in generale da considerarsi un supporto tecnico finalizzato alla protezione dall'esposizione alla luce del sole e dalle intemperie ed a questo fine consentite.

Le tende esterne, potranno essere applicate solo al piano terreno a servizio delle vetrine e non dovranno nascondere gli elementi architettonici di facciata. E' possibile la collocazione di tende ai piani superiori nei fronti prospicienti i cortili e sugli edifici identificati da P.R.G.C. come edifici post 1950 (edifici blu).

Le tende esterne riferite alle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla proiezione del foro vetrina.

In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi.

Nel caso di tende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico.

Il colore delle tende, dovrà essere inderogabilmente uno di quelli previsti nel modello di colorazione dell'edificio, (un unico colore) e sarà verificato dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio sulla base di campioni del materiale, disegni e fotografie dei manufatti che si intende mettere in opera e che dovranno essere presentati unitariamente alla domanda all'ufficio Tecnico Comunale. E' consentita la collocazione del nome e del logo dell'attività commerciale sulla tenda, purchè di dimensioni contenute.

Su fori finestra a trabeazione rettilinea è consentito solo l'uso di tende con attacco all'edificio secondo una generatrice orizzontale.

Su fori vetrina ad estradosso curvo è consentito solo l'uso di tende con attacco all'edificio secondo una generatrice dello stesso raggio di curvatura dell'estradosso del foro vetrina.

La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Sindaco qualora ostacolino il traffico o limitino la visibilità.

L'installazione di tende deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, previa realizzazione di elaborato progettuale che contenga:

- a. domanda per l'installazione della tenda;
- b. planimetrie in scala 1:200, nelle quali sia opportunamente evidenziato il fabbricato oggetto dell'installazione;
- c. stralcio della facciata in scala 1:50 oggetto del posizionamento della tenda con lo stato di fatto e di progetto;
- d. relazione tecnico-illustrativa dettagliata;
- e. campione di materiale della tenda;
- f. fotografie a colori frontali e laterali dell'immobile dove la tenda dovrà essere inserita.

Art.18 Dehors e chioschi per la vendita di merci, arredi mobili per l'esposizione di merci e bacheche

La presenza di dehors sui marciapiedi rivarolesi ha caratterizzato ampiamente l'aspetto dell'immagine della città, come riscontrabile dall'ampia iconografia, composta prevalentemente da fotografie, di inizio novecento. A tal proposito, come già definito nella normativa di P.R.G.C., la suddetta normativa ha lo scopo di uniformare l'aspetto formale dei dehors all'ambiente urbano, in particolare, saranno da adottarsi le seguenti prescrizioni.

Per **dehors stagionale** si intende una struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per **dehors continuativo** si intende una struttura, aperta o chiusa stagionalmente, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non

superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione suolo pubblico.

L'occupazione del suolo pubblico, con la sola collocazione di tavolini (con un massimo di due) e delle relative sedie o panche, poste in adiacenza al filo fabbricato, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando, antistante all'area di ingombro, venga mantenuto un percorso agevole di larghezza pari a mt 1,50 per il flusso pedonale o pari alla larghezza del marciapiede esistente e quando non vi sia già la presenza di un'area dedicata al dehors. Tale tipologia di occupazione necessita di apposita concessione, che avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Settore Viabilità, ed è comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. La richiesta deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio previa realizzazione di elaborato che specifichi la posizione e la dimensione dell'area di ingombro, la distanza dal marciapiede o dall'area dedicata al flusso pedonale e la specifica dei materiali e delle forme dell'arredo.

Gli elementi che costituiscono i dehors sono gli arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e panche, gli elementi complementari di copertura e riparo, gli elementi accessori che costituiscono la delimitazione, la pavimentazione, eventuali impianti di riscaldamento e gli elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I dehors e la loro collocazione verranno autorizzati dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio e dalla giunta comunale, previa realizzazione di un elaborato progettuale. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in scala 1:200, sottoscritte da tecnico abilitato alla professione, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata all'installazione del dehors, una planimetria in scala 1:50 nelle quale siano indicate le caratteristiche della struttura con piante prospetti e sezioni quotati, con i necessari riferimenti dell'edificio prospiciente per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata e gli elementi architettonici;
- b. relazione tecnico-illustrativa dettagliata, sottoscritta da tecnico abilitato alla professione, contenente specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, coperture, elementi di riscaldamento e di illuminazione e fioriere);
- c. campione di materiale della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- d. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- e. eventuale elaborato tridimensionale del dehors;
- f. relazione paesaggistica (esclusivamente per le zone paesaggistiche rilevanti, vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.);
- g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

- h. dichiarazione degli eventuali impianti elettrico e/o gas che saranno realizzati ai sensi della normativa vigente, ovvero dichiarazione che non verrà realizzato alcun tipo di impianto elettrico e/o a gas.
- i. dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico-sanitario, ovvero dichiarazione che non verranno realizzati elementi e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per il rinnovo delle Autorizzazioni rilasciate a carattere continuativo, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà essere presentata nuova istanza in carta legale all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, corredata da tutta la documentazione sopra elencata.

Per il rinnovo delle Autorizzazioni stagionali, qualora il dehors non subisca modifica alcuna, almeno 30 giorni prima della scadenza dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio solo l'istanza di rinnovo in carta legale. Se il rinnovo dell'Autorizzazione stagionale comporta delle modifiche al dehors o agli elementi di arredo, l'istanza di rinnovo dovrà essere corredata dalla documentazione sopra elencata.

Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, sarà fatto obbligo di istanza per l'installazione della struttura e dovrà essere prodotta documentazione analoga a quella sopra elencata solo quando gli eventuali elementi di copertura (compresi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

Non è consentito l'installazione di dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno 1,5 metri; di norma tale spazio deve essere lasciato sul filo esterno antistante la facciata dell'edificio. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiori a metri 1,5: in questo caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

Negli assi porticati adiacenti a vie e corsi veicolari non è ammessa l'occupazione del suolo esterno del porticato stesso.

Nel solo caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, lo stesso può essere collocato a filo del fabbricato escludendo la possibilità di lasciare uno spazio libero per i flussi pedonali in adiacenza all'esercizio, purchè tale spazio libero sia comunque garantito con un percorso agevole limitrofo all'area di proprietà.

Non è consentito l'installazione di dehors o parti di esso se per raggiungere tali spazi dall'ingresso dell'esercizio commerciale cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade veicolari, salvo i casi di strade classificate come viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada.

La pavimentazione, in caso di diversità dal sedime stradale, dai marciapiedi andrà modificata in analogia con quanto descritto nell'articolo 15, in modo da integrarsi il più possibile all'aspetto della città storica.

La realizzazione dei dehors deve comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali che per motivi di immagine.

La pavimentazione può essere realizzata con materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso, cioè realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (tale pavimentazione è consentita esclusivamente sulle aree sterrate) o sopraelevata costituita da strutture modulari mobili quali pedane, pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro; tale struttura non deve interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Inoltre la pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alla pavimentazione esistente.

Nelle strade porticate e nelle piazze storiche non è prevista la posa di pavimentazione diversa da quella esistente.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

L'area occupata dai dehors non può essere limitata da cordoli o manufatti fissi e collegati al suolo mediante leganti cementizi, ma deve risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

La delimitazione, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione al sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica.

Nelle vie porticate è consentita la sola delimitazione perpendicolare al flusso pedonale tramite fioriere.

Per gli esercizi commerciali posti antistanti o in adiacenza agli spazi pubblici costituenti sagrato di edifici religiosi o in prossimità o prospicienti manufatti di interesse storico, artistico, culturale e simbolico, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato, l'autorizzazione per l'ubicazione di strutture provvisorie o permanenti, potrà avvenire unicamente dopo il rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.

La copertura dei dehors potrà essere realizzata con ombrelloni o tende a sbalzo, purché di colore chiaro ed omogeneo. Gli ombrelloni non dovranno recare loghi pubblicitari, dovranno avere sostegni in metallo o legno e dovranno essere posati o ancorati al suolo mediante appositi basamenti.

Per le tende a sbalzo sono consentiti, se di dimensioni contenuti, il nome ed il logo dell'attività commerciale; il colore deve essere uno della cartella cromatica dell'edificio a cui il dehors appartiene. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio del dehors.

Altre tipologie di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate con caratteri e materiali innovativi, a elemento singolo o per aggregazione di moduli di base, potranno essere ammesse previo parere favorevole del Settore competente che ne verificherà la correttezza formale e l'inserimento nel contesto ambientale.

Nelle situazioni che presentano una discreta disponibilità di spazio, seppure rispondenti ai requisiti della temporalità, si può prevedere la chiusura perimetrale della struttura con superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta ed il consumo. Le forme da privilegiare per tali tipologie sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande.

La struttura, a pianta quadrata o rettangolare, deve essere realizzata con elementi leggeri preferibilmente in metallo. I montanti devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (colore oro, argento, bronzo). I colori della struttura metallica sono quelli individuati nella cartella cromatica del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano. Può essere ammesso un apparato di sostegno ligneo, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri dell'allestimento all'aperto.

Le pareti di tamponamento, almeno nella parte superiore, devono essere in materiale trasparente. In tutte le zone della città è preferibile l'uso del vetro antisfondamento. Fuori dall'ambito del centro storico può essere ammesso, al posto del vetro l'uso del policarbonato trasparente o materiale analogo. Nella parte inferiore le pareti possono presentare sia delle pannellature trasparenti sia cieche, purché congrue con la struttura stessa.

Per le coperture sono da privilegiare materiali quali rame, il piombo, le leghe metalliche, il vetro antisfondamento; per quanto riguarda il colore della struttura metallica è fatto obbligo che la colorazione avvenga in analogia a quanto definito dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano nella cartella colori dei ferri, in relazione all'edificio a cui il dehors appartiene. Dovrà inoltre essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

La modifica dei soli elementi facenti parte dell'arredo del dehors (tavolini, sedie, panche, fioriere), mantenendo invariata posizione, superficie e perimetro dell'area occupata, può avvenire previa domanda all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio corredata da elaborato grafico e fotografico che contenga le specifiche dei materiali e delle dimensioni dell'arredo stesso. L'autorizzazione alla modifica avviene con silenzio assenso passati 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Considerato che il dehors con possibilità di chiusura stagionale è allestito in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, nelle zone in cui tale tipologia è prevista, si ritiene di norma preferibilmente la sua collocazione in contiguità con l'esercizio di appartenenza; ciò nonostante nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue, seppure fronteggianti l'esercizio di appartenenza. Nei casi in cui sono permesse strutture non strettamente contigue con l'esercizio non sono ammesse coperture o collegamenti tra il fabbricato ed il dehors stesso.

La tipologia di dehors a chiusura stagionale è interdetta nell'area del **centro storico principale**, nei viali (con la sola esclusione di C.so Italia per il quale è prevista apposita normativa), a quella del **centro storico minore** e antistante gli edifici con valore storico-artistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole da parte della Soprintendenza.

Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva superiore a mq 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di idonei servizi igienici, posti all'interno o attigui al locale commerciale.

E' consentito l'allestimento di illuminazione sussidiaria mediante corpi luminosi che dovranno possedere armatura e sostegni di colore scuro, previa approvazione, da parte dell'ufficio tecnico, di un modello desunto dai cataloghi commerciali e di una planimetria sommaria che illustri la loro collocazione.

Nei dehors, collocati sotto i portici, nelle zone del centro storico, all'interno delle piazze e nelle aree fronteggianti edifici a carattere storico-artistico è consentita l'installazione di strutture (tralici, pali, tesate) esclusivamente facenti parte della copertura o della struttura del dehors stesso e con altezza, dal piano di calpestio del dehors, non superiore a m. 2,50. Nel caso di dehors autorizzati sotto portici dotati di illuminazione pubblica, non è consentita l'installazione di corpi illuminanti fissati sulle pareti e sui pilastri del portico stesso. L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e il richiedente il dehors dovrà presentare copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.

L'illuminazione non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale, le luci non devono essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche e non devono arrecare danno ai conducenti di autoveicoli.

Gli oggetti di arredo urbano quali fioriere, a delimitazione del dehors, devono essere preferibilmente in legno o in materiale lapideo (luserna o diorite), di disegno semplice, di forma rettangolare, di altezza non superiore a 60 cm.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, transenne, fioriere, cestini, dissuasori, non possono essere compresi nell'area destinata ai dehors. Essendo tali elementi collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la distanza minima per l'installazione del dehors è di mt 1,50. La delimitazione, continua o discontinua, deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità.

E' fatto obbligo, nel caso di edificazione di struttura metalliche che la colorazione avvenga in analogia a quanto definito dal piano nella cartella colori dei ferri, in relazione all'edificio a cui il dehors appartiene.

Per il riscaldamento invernale può essere autorizzata l'installazione di irradiator di calore, alimentati elettricamente o da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben areati (portici o comunque spazi in cui la capacità verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta). Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto e l'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e possedere la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. Gli stessi irradiator dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Nella piazza Garibaldi è consentita la collocazione dei seguenti arredi a servizio delle sole attività di bar e caffetteria:

sedie in legno o metallo delle dimensioni massime d'ingombro in pianta di mt. 0,60x0,60 tavolini in legno o metallo delle dimensioni massime di ingombro in pianta di mt. 0,80x0,80 ombrelloni a piantana circolare con piantone centrale e stecche mobili in legno, mantello in stoffa di cotone con ordito grezzo di colore bianco stucco o panna.

Nella piazza Garibaldi è consentita l'edificazione di dehors costituiti da soli ombrelloni e fioriere la cui collocazione e modalità di esercizio dovranno però essere assoggettate al parere dell'Amministrazione ai fini della verifica della valorizzazione ambientale.

Nella piazza Litizetto è ammessa l'installazione di un dehors a pergola su disegno purchè la struttura sia realizzata con elementi che abbiano caratteristiche di

leggerezza e previo il parere favorevole del Settore competente che ne verificherà la correttezza formale e l'inserimento nel contesto ambientale. Nel caso in cui la struttura venga realizzata in metallo è fatto obbligo che la colorazione avvenga in analogia a quanto definito dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano nella cartella colori dei ferri in relazione all'edificio a cui il dehors appartiene. Nel caso in cui la struttura venga realizzata in legno lo stesso dovrà presentare una sezione ridotta ed essere lasciato nei colori naturali. Gli elementi di copertura dovranno essere esclusivamente delle tende di colore chiaro e dovranno essere improntati sulla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. La delimitazione verticale potrà avvenire unicamente attraverso l'uso di fioriere piantumate.

Nel solo viale denominato c.so Italia, in cui la larghezza e la conformazione dell'asse viario lo permette, è consentita l'installazione di dehors a chiusura stagionale o continuativa purchè gli stessi vengano posti in posizione separata dagli edifici a cui appartengono di almeno mt 1,50 o della larghezza del marciapiede, così come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte con nota prot. n. GS/15863 del 12.11.2008. Tali manufatti dovranno avere disegno semplice ed essere il più possibile consoni al carattere architettonico dell'edificio a cui si riferiscono. Dovranno avere pianta rettangolare o quadrata e dovranno essere realizzati con elementi leggeri in metallo a sezione contenuta la cui colorazione dovrà essere in analogia a quanto definito dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano nella cartella colori dell'edificio a cui il dehors appartiene. Le pareti di tamponamento, sia nella parte superiore che in quella inferiore, dovranno presentare materiale trasparente (è consigliato l'uso del vetro antisfondamento). Nella parete di tamponamento inferiore è consentita una pannellatura chiusa dello stesso materiale e colore della struttura purchè di disegno semplice e di altezza non superiore a cm 60. Per le coperture sono previsti esclusivamente materiali leggeri quali rame, piombo, leghe metalliche o vetro antisfondamento, eventualmente tinteggiati in analogia alla relativa scheda del Piano del Colore. Non è consentita la possibilità di eseguire collegamenti o coperture tra l'esercizio commerciale ed il dehors. Dovrà inoltre essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. All'interno della struttura potranno essere poste delle tende parasole, esclusivamente di colori chiari e prive di qualsiasi scritta, mentre all'esterno della struttura non è ammessa la posa di tende o di qualsiasi altro elemento di arredo. All'interno del dehors potranno essere poste delle fioriere purchè di disegno semplice ed altezza non superiore a cm 60.

L'Amministrazione, si riserva di predisporre "**progetti integrati di via**" relativamente agli insediamenti commerciali, contenenti le indicazioni circa le strutture e gli arredi costituenti i dehors.

La Giunta Comunale, approva "progetti integrati di via" predisposti dal Settore Urbanistica e Territorio in collaborazione con i commercianti interessati all'iniziativa anche in parziale deroga alla normativa vigente, purchè aventi

caratteristiche comuni. I Commercianti o le associazioni dei Commercianti, possono presentare "progetti integrati di via" relativamente alle strutture e agli arredi che compongono i dehors al Settore Urbanistica e Territorio.

Nel caso di "progetti integrati di via" proposti e redatti dalle associazioni di Commercianti o dai singoli esercenti, potranno essere previste riduzioni della COSAP e della TIA per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.

Esclusivamente nel caso di "progetti integrati di via" la durata dell'installazione del dehors a carattere continuativo può essere complessivamente di 10 anni purchè allo scadere di ogni 5 anni venga presentata una dichiarazione da parte del titolare dell'esercizio commerciale contenente la corrispondenza del dehors alla struttura autorizzata. Nel caso in cui la struttura originaria dovesse subire modifiche dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione agli uffici competenti.

Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 1 anno a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico secondo quanto stabilito in precedenza.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Per l'edificazione di chioschi, si attueranno le procedure specificate di cui alle norme di P.R.G.C.; l'aspetto formale sarà in analogia a quanto definito sopra (colori, forme, materiali, tipologie) sono vietate strutture prefabbricate in cls, con paramenti in granigliato o simili.

E' fatto divieto di edificare espositori all'esterno del filo fabbricato, in particolare non possono essere edificati a ridosso della pilastratura dei portici.

E' possibile realizzare numero una bacheca sul filo esterno del fabbricato, di dimensioni massime pari a cm 70 per cm 100, per una profondità di cm 10, in legno, vetro e leghe metalliche naturali o verniciate, per l'affissione di documenti, avvisi e manifesti.

È possibile realizzare bacheche su suolo privato, prospettanti la pubblica via, autorizzate dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, purchè esse abbiano dimensioni massime pari a cm 120 x 150 profondità cm 10 (altezza totale massima cm 200), con modelli conformi a quelli espressi nel suddetto piano.

Gli esercizi di ristorazione possono esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, in numero non superiore ad una per ogni esercizio commerciale. Le vetrinette porta-menù dovranno essere di piccole dimensioni (35x50 cm max), in legno, vetro o leghe metalliche naturali o verniciate e dovranno trovare spazio all'interno del maschio murario dell'edificio o in adiacenza alle vetrine dell'esercizio commerciale.

L'esposizione di merci sul suolo pubblico potrà avvenire per mezzo di apposite strutture mobili, in materiale ligneo, o ferro dolce, per colorazione analoghe alle cartelle colori del suddetto Piano, esse saranno autorizzate dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. L'altezza degli arredi esterni contenitori di merci non può superare i cm 120.

Tutte le attrezzature di cui ai capoversi sopra dovranno avere ingombri ed altezze tali da non interferire con il traffico pedonale, e non compromettere la percezione degli spazi urbani.

Art.19 Fioriere dissuasori ed elementi di arredo urbano

Le fioriere andranno poste, in modo da non interferire con il traffico veicolare e pedonale. La loro installazione può avvenire previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. La domanda deve essere corredata da elaborato grafico e fotografico che contenga la posizione e l'ingombro di tali elementi e le specifiche dei materiali e delle dimensioni delle fioriere.

Le tipologie adottate dovranno essere, per quanto riguarda i dissuasori in analogia con i modelli di progetto del Piano del Colore e dell'arredo urbano. Sia che essi siano di acciaio che di materiale lapideo.

L'installazione di fioriere è ammessa unicamente quando antistante all'area di ingombro venga mantenuto un percorso agevole di larghezza pari a mt 1,50 per il flusso pedonale o pari alla larghezza del marciapiede esistente.

Gli esercizi commerciali possono installare delle fioriere su suolo pubblico antistanti l'esercizio stesso, aventi disegno diverso da quelle proposto nelle schede dell'Arredo Urbano, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Nei casi in cui si preveda la coesistenza di più esercizi commerciali attigui, la tipologia delle fioriere dovrà avere criteri formali comuni.

Le fioriere dovranno essere di disegno semplice, in materiale lapideo e ligneo o compatibile con l'identità storica del fabbricato a cui appartengono e dovranno essere di dimensioni contenute.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare per dimensioni e tipologia gli arredi dell'arredo urbano espressi dal piano.

I modelli di arredo urbano contemplati dalle schede del Piano del Colore, potranno essere realizzati anche con materiali diversi da quelli previsti, purchè risultino compatibili con il linguaggio dell'insediamento centrale storico.

Art.20 Sanzioni

Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti; quelle di natura pecuniaria, sono proporzionali alla gravità dell'abuso.

Gli abusi sono rappresentati da opere (dehors, targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) eseguite in modo totalmente abusivo, da opere (dehors, targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) eseguite in modo difforme alle indicazioni concordate tra richiedenti, Ufficio Tecnico e Pubblica Amministrazione, ed opere (dehors, targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) in contrasto ai disposti del Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. recante disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

Vengono sanzionate le seguenti opere:

20.1 Opere e dehors eseguiti abusivamente e cioè con inosservanza dei vincoli del presente regolamento o non eseguite in base alle ordinanze

20.2 Opere e dehors eseguiti in difformità alle indicazioni preventivamente concordate, tra cui:

- tinteggiatura eseguita con tinte difformi rispetto a quelle concordate e prescritte;
- tinteggiatura eseguita con distribuzione delle tinte difforme da quella concordata e prescritta;
- tinteggiatura e cancellazione di decorazioni dipinte o a graffito o demolizione di decorazioni ceramiche, musive, ecc.;
- tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi, litocementizi o di intonaci decorativi a vista;
- targhe, insegne ed arredi in difformità.

20.3 Per le opere ed i dehors eseguiti abusivamente ai sensi del presente regolamento il Responsabile del servizio applica, con ordinanza e dopo 30 giorni dall'accertamento dell'abuso, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 50% del valore delle opere eseguite e comunque non inferiore a 2582,30 euro, e in base all'articolo 16 comma 7 della stessa legge regionale n. 20/89 ordina il ripristino dei luoghi, oppure, in caso contrario, la Giunta Municipale può provvedere d'ufficio al ripristino a spese degli inadempienti, anche mediante l'affidamento a trattativa ad imprese private o ad aziende pubbliche;

20.4 Per le opere ed i dehors eseguiti in difformità alla suddetta normativa il Responsabile applica, entro 30 giorni e attraverso l'ordinanza, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 50% del valore delle opere eseguite in difformità e comunque non inferiore a 1.291,14 euro e ordina il ripristino dei luoghi secondo le modalità di cui agli articoli del presente regolamento;

20.5 Le sanzioni di cui agli art. 20.3 e 20.4 sono cumulabili con quelle previste da eventuali altre leggi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24.11.1981 n. 689.